

ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE "PANTERE VERDI ONLUS" RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE DI ENNA

TITOLO I°

Art. 1 – Denominazione – sede – durata – logo

Nella circoscrizione territoriale della Provincia di Enna_in base agli artt. 36 e segg. Del Codice Civile ed alla legge 11 agosto 1991 n° 266 ed in quanto compatibili agli artt.10 e segg. Del D.lgs. 4 dicembre 1997, n° 460, è costituita una libera associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE PANTERE VERDI – RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE DI ENNA O.N.L.U.S.- che opererà nel territorio della Provincia di ENNA quale raggruppamento territoriale e locale dell'Associazione Internazionale "PANTERE VERDI O.N.L.U.S. – alla quale aderisce per Statuto.

L'Associazione è un'organizzazione di volontari senza fini di lucro indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ed opera come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale ed in particolare della legge 266/1991 senza distinzioni etniche, ideologiche e confessionali.

Art. 2 – Sede – logo - durata

La sua sede legale è presso il Comune di Valguarnera temporaneamente ubicata in via Garibaldi n°233. La variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Il logo dell'associazione è il segno distintivo dell' ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE "PANTERE VERDI" del quale possono fregiarsi i soci.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II° Finalità – scopi – Oggetto


Art. 3 – Finalità e scopi

L'Associazione non ha fini di lucro ma persegue finalità di carattere sociale, civile e culturale e non ha oggetto l'esercizio di attività commerciale e comunque diverse da quelle previste dal presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione opera con l'esclusivo intento del perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui all'art.10, comma 1, lett. b) del D.lgs 4 dicembre 1997 n° 460, volto alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, previste dall'art.10, comma 1, lett. a), punto 8) del D.lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e dei beni storico-culturali, tassativamente nell'ambito della previsione dell'art.10, comma 1, lett. a), punto 7) del D.lgs 4 dicembre 1997, n°460 nonché di cooperazione nazionale, con l'espresso divieto di svolgere l'attività, di cui all'art.7 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22.

In tale ottica, la sua azione è indirizzata per il conseguimento dei seguenti scopi:

- a) proponendosi come corpo volontario attento e vigile al rispetto della natura promuove e favorisce:
 - le iniziative volte a garantire gli equilibri ecologici; quelle volte a prevenire ed a contrastare ogni genere e specie di inquinamento dell'ambiente e dell'alterazione degli ecosistemi; nonché tutte le iniziative volte alla tutela della biodiversità e dei diritti delle altre specie viventi;
- b) promuove e favorisce le iniziative che, nel rispetto dei valori e dei diritti umani civili e sociali e nella salvaguardia del patrimonio naturale e storico-culturale, consentano l'equo impiego delle risorse disponibili, per il superamento degli squilibri economici-sociali, delle sacche di sottosviluppo e delle contraddizioni tra uomo, natura ed ambiente;
- c) promuove e favorisce la cultura ambientalista, eco-solidale ed eco-pacifista;
- d) promuove e favorisce le iniziative volte alla tutela della salute, intesa come bene individuale e collettivo;
- e) promuove e favorisce il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale;

- 
- f) promuove e favorisce iniziative volte al superamento delle disparità di trattamento esistenti per ragioni razziali, religiose e di sesso, causate dalla violazione dei principi della cultura ambientalista e solidale;
 - g) promuove e favorisce iniziative al perseguimento di un modello di sviluppo durevole;
 - h) promuove e favorisce iniziative volte alla diffusione dell' educazione ambientale e di una cultura coerentemente ambientalista;
 - i) presta la propria opera di volontariato – sia in fase di prevenzione che di soccorso – verificarsi degli eventi di cui all'art.18 della legge 225/92;

La pantera verde offrirà, sempre coordinata e sotto la guida dei superiori, fattiva collaborazione alle Forze dell'Ordine senza mai prevaricarne l'operato e seguendo pedissequamente le disposizioni. L'uniforme ed il distintivo in dotazione alla Pantera Verde dovrà rappresentare l'immagine della disponibilità, cortesia e gentilezza.


Art.4 – Attività

In particolare, l'Associazione assume le seguenti iniziative:

- a) elabora e realizza progetti obiettivi su tematiche attinenti alle finalità e agli scopi statutari;
- b) organizza e sostiene manifestazioni culturali e scientifiche;
- c) predispone ed attua programmi di servizio civile e progetti di recupero ambientale;
- d) promuove ed organizza campagne di opinione e di denuncia volte alla tutela dell'ambiente;
- e) svolge attività di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche oggetto degli scopi dell'Associazione, orientandosi inoltre al mondo della scuola con iniziative volte all'accrescimento del grado di consapevolezza sugli argomenti e le metodologie di educazione ambientale degli insegnanti dei corsi scolastici di ogni ordine e grado, nonché dei capi di istituto;
- f) sviluppa la collaborazione con gli enti pubblici e privati e con altre Organizzazioni di volontariato e le Onlus impegnate nel perseguimento dei medesimi scopi dell'Associazione e prevede anche la possibilità di potersi consorzicare con essi;
- g) promuove la costituzione di altre Associazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero la partecipazione come socio, al fine di sostenere il conseguimento degli scopi dell'Associazione medesima;
- h) collabora con Autorità Governative e locali, Enti, Organizzazioni, Associazioni nazionali e locali, per il conseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione medesima;
- i) promuove e favorisce le iniziative volte a garantire un assetto del territorio coordinato e compatibile con i valori ambientali e con la tutela della salute;



- j) organizza gruppi di lavoro per produrre, raccogliere, diffondere strumenti di informazione editoriale, audiovisivi o quanto altro possibile, attraverso l'evoluzione dei mezzi e delle tecniche di comunicazione analogica e digitale;
- k) promuove e favorisce la partecipazione attiva dei cittadini alla determinazione delle scelte riguardanti il territorio e le sue risorse, la tutela e la salvaguardia della natura e dell'ambiente;
- l) promuove e favorisce iniziative di educazione ambientale, anche in collegamento con le Istituzioni formative e di istruzione, sia pubbliche sia private;
- m) promuove azioni tese al superamento delle disparità sociali ed economiche, e di ogni altra forma di discriminazione derivante dalle violazioni dei principi della cultura ecologista;
- n) promuove e realizza progetti finalizzati al raggiungimento di uno sviluppo durevole che diano attuazioni al raggiungimento della sicurezza alimentare, della difesa della biodiversità, alla difesa ed al pieno utilizzo delle risorse naturali, al miglioramento della qualità della vita e a tutte quelle azioni condivise e sottoscritte negli accordi internazionali sull'ambiente;
- o) promuove attività volte alla tutela dei beni ambientali e culturali mediante l'introduzione di un servizio di "G.E.V." (Guardie ecologiche volontarie), nonché un servizio di protezione civile denominato "G.E.P.C." (Gruppo Emergenza Protezione civile) che si occuperà della prevenzione, formazione, esercitazione mirata agli interventi in emergenza e post - emergenza. Tali attività saranno normate da apposito regolamento;
- p) promuove attività volte alla prevenzione incendio boschivo;
- q) collabora con Autorità governative locali, tramite i propri volontari ad attività di protezione civile gestendo ed impiantando strutture logistiche ed operative di protezione civile, nonché di formazione anche tramite convenzioni con Comuni, Province, Regioni ed Enti pubblici in genere;
- r) organizza escursioni guidate con riferimento ai beni artistici, culturali, storici e paesaggistici avvalendosi di propri associati e di personale specializzato;
- s) promuove progetti per realizzazione e la ricerca sullo sfruttamento ad uso di beni naturali e derivati che abbiano le caratteristiche necessarie onde essere inseriti nel circuito dello sviluppo sostenibile;
- t) promuove e fornisce prestazioni di primo soccorso nelle manifestazioni pubbliche anche a mezzo di servizi di ambulanza, con pronta disponibilità all'invito di intervento in ausilio alle Forze dell'ordine in caso di calamità;
- u) promuove tutte quelle iniziative industriali, commerciali, artigianali, agricole, sanitarie e fitosanitarie, le cui produzioni non aggrediscono



l'habitat e garantiscono la difesa ecologica ed ambientale con cessione a titolo gratuito del logo dell'Associazione.

Tutte le attività sopramenzionate saranno svolte senza fine di lucro e perseguiti esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'Associazione è basata sul volontariato a favore di terzi e non ha fini di lucro pertanto l'associazione, nel perseguimento dei propri scopi e nei limiti previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 266/1991, si avvarrà dell'attività del volontariato prestata dai suoi aderenti in **modo personale, spontaneo e gratuito**, che non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per la realizzazione delle sue finalità nei limiti previsti dall'art.3 della legge 266/1991, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 5 MODALITA' D'AZIONE

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione, nel territorio provinciale, opera attraverso le Divisioni comunali che insistono nei Comuni della provincia di giurisdizione, ma può avvalersi anche di Organismi esterni, quali società, cooperative sociali ed enti sociali o onlus in genere.

TITOLO III°

I soci

Art. 6 – soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che condividono e che intendono perseguire le finalità e gli scopi previsti dal presente Statuto prestando attività come volontario.

E' tassativamente vietata la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa. Sono soci tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano a sostenerne l'attività, costituendosi in "RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE" a rispettarne lo Statuto ed a versare annualmente il contributo associativo.

L'adesione all'Associazione deve essere richiesta al Consiglio Direttivo. Il socio viene ammesso con delibera del Comitato direttivo. Il socio viene ammesso previo parere del Consiglio Nazionale.

Il Regolamento fissa le norme, le modalità ed i criteri per il rilascio della tessera.


I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Ad essi spetta il diritto di elettorato attivo e passivo.

Possono essere ammessi in qualità di soci benemeriti coloro che, per l'opera svolta, hanno acquistato particolari benemerenze e significativi riconoscimenti in rapporto alle finalità e agli scopi dell'Associazione. Essi vengono chiamati ad aderire all'Associazione e con la loro accettazione si impegnano, al pari degli altri soci, a rispettarne lo Statuto ed a versare annualmente il contributo associativo.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso del socio stesso;
- b) per esclusione;

- 
- c) per morte del socio;
 - d) per morosità o indegnità deliberata dal Consiglio nazionale;
 - e) per scioglimento dell'Associazione.

Il socio può recedere nel caso:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali anche in via temporanea.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, in presenza di gravi inosservanze e dei doveri associativi, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per violazioni degli obblighi statutari, per mancata partecipazione all'attività dell'Associazione.

La decisione della esclusione o dell'accoglimento del recesso spetta al Consiglio Direttivo.

Il socio, anche se recedente, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, né di altra natura nei confronti dell'associazione, né potrà rivendicare compensi o restituzioni di quote dato che ogni suo apporto è destinato a fini associativi. La perdita della qualità di socio comporta sempre il divieto di utilizzo del logo e di documentazione e materiali dell'Associazione.

TITOLO IV°

Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere.

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo ed è l'espressione di tutti gli organismi dell'Associazione.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione nella sede sociale o altrove mediante inviti scritti e recapitati almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso dovrà indicare gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni anno per l'approvazione della relazione sulle attività svolte.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia richiesta da almeno 1/3 dei soci o da un terzo del Consiglio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Il presidente dell'Assemblea nomina, di volta in volta, un segretario.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Quest'ultima è convocata per le modifiche allo Statuto e per gravi circostanze.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) sull'approvazione del bilancio;
- b) sull'elezione del Consiglio direttivo;
- c) sulla nomina delle altre cariche sociali;
- d) sugli indirizzi e direttive generali e le attività di programmazione annuale;
- e) su ogni altro argomento sottoposte dal Presidente o da chi ha diritto di chiederne la convocazione;
- f) su tutto quant'altro ad essa demandato per legge e per Statuto.

L'Assemblea vigila inoltre affinché venga rispettata la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, assicurandosi che venga esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e che venga attribuito esclusivamente agli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione, nonché i diritti di elettorato attivo e passivo.

Delle riunioni assembleari si redige, su appositi libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Hanno diritto di intervento all'Assemblea dell'Associazione tutti i soci, ma l'esercizio del voto è esercitato esclusivamente dai soci che siano in regola con il versamento dei contributi sociali. I soci possono farsi rappresentare per delega da altri soci. Ogni socio non può essere portatore di oltre 5 deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, è costituita con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Soltanto per lo scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, devono essere presenti, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto, e la decisione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 9 consiglieri eletti tra i soci dall'Assemblea, previa predeterminazione del numero deciso di volta in volta dall'Assemblea stessa.

La sostituzione dei membri eletti, ma dimissionari, può avvenire per cooptazione di altri soci da parte del Consiglio Direttivo in carica, ma il numero totale dei consiglieri cooptati non può essere superiore ad $\frac{1}{4}$ del Consiglio stesso.

In qualsiasi caso di cooptazione, le nomine in tal modo effettuate devono essere sottoposte all'Approvazione dei soci, da deliberare nel corso della prima Assemblea utile, che possono sancirne la ratifica ovvero la sostituzione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

TUTTE LE CARICHE ASSOCIATIVE SONO GRATUITE.

Il Consiglio Direttivo, se non vi provvede l'Assemblea, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni quattro mesi.

E' Altresì convocato su richiesta della maggioranza dei consiglieri e della maggioranza dell'eventuale Comitato esecutivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età. Il presidente dell'Assemblea nomina, di volta in volta, un Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei convenuti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo provinciale:

- a) programma e delibera le linee di intervento dell'Associazione in attuazione degli indirizzi approvati dall'Assemblea Nazionale;
- b) entro il 31 marzo di ciascun anno approva il bilancio consultivo dell'esercizio precedente;
- c) approva il bilancio preventivo per il successivo esercizio nonché il programma delle attività da svolgere sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea Nazionale;
- d) predispose le linee programmatiche per l'anno successivo da sottoporre all'Assemblea;
- e) provvede alla gestione del patrimonio;
- f) conserva l'elenco degli iscritti;
- g) nomina per cooptazione i membri da sostituire fino ad $\frac{1}{4}$ del Consiglio stesso;
- h) determina i contributi annuali dei soci, in considerazione anche delle direttive espresse dal Regolamento interno nazionale.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio, indirizza le iniziative deliberate dall'Assemblea. In caso di urgenza ed in assenza di specifica delibera adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti ritenuti necessari, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.



Art. 11 – Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato dal Consiglio Direttivo, provvede, su delega del Consiglio al movimento del denaro e dei valori dell'Associazione. In base alle attribuzioni e nei limiti che il Consiglio vorrà delegargli, il tesoriere potrà:

- a) riscuotere i contributi associativi annuali ed ogni altro credito dell'Associazione; eseguire i pagamenti in base ai mandati del presidente o chi per esso, rilasciando ricevuta per le riscossioni ed esigendo quietanza per i
- b) pagamenti; depositare denaro e valori presso uno o più istituti di credito prescelto dal Consiglio di Presidenza e controllare il movimento del Conto corrente postale, se istituito;
- c) tenere il registro di cassa sottoponendone periodicamente il rendiconto al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il tesoriere non venisse nominato, le funzioni previste dal presente articolo saranno espletate dal Presidente senza bisogno di deleghe.

Art. 12 – Organizzazione locale

L'Associazione promuove il protagonismo e la partecipazione attiva di tutti i soci e si fonda sull'aggregazione di tali soci sul rispettivo territorio, con la costituzione di "Raggruppamenti provinciali". La giurisdizione di ogni Raggruppamento coincide con il territorio provinciale: Ogni Raggruppamento per costituirsi dovrà adottare un apposito Statuto conforme a quello Nazionale ed approvato tramite riconoscimento del Consiglio Nazionale.

Del Raggruppamento provinciale fanno parte i soci riuniti nelle Divisioni Comunali e ne costituiscono l'Assemblea. Il Coordinatore Provinciale è eletto dall'Assemblea dei Volontari delle Divisioni Comunali, secondo le modalità indicate nel Regolamento, ed in concomitanza con le scadenze assembleari nazionali. I Raggruppamenti provinciali hanno completa autonomia amministrativa, funzionale ed organizzativa, secondo le regole sancite nei rispettivi Statuti. I loro Amministratori rispondono ai sensi delle disposizioni di legge, delle obbligazioni assunte. I Raggruppamenti provinciali possono chiedere l'iscrizione nei Registri Regionali del Volontariato, previo assenso dell'Associazione. Le divisioni comunali possono essere costituite dai Soci senza l'adozione di particolari formalità. Le Divisioni comunali non hanno all'interno dell'Associazione alcuna rappresentanza. Esse hanno esclusivamente una funzione di organizzazione e aggregazione dei Soci nei Comuni.

TITOLO V°

Art. 13 – Patrimonio dell'Associazione



X

- 1) **Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività sono rappresentate:**
 - a) dai Contributi e dalle quote di iscrizione o di tesseramento degli associati;
 - b) da donazioni e contributi di privati;
 - c) da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) da contributi di Organismi Internazionali;
 - e) da rimborsi derivanti da Convenzioni;
 - f) da eventuali introiti derivanti dallo svolgimento delle Attività realizzanti le finalità istituzionali e di quelle marginali ad esse direttamente connesse.
- 2) **Il patrimonio:**
 - a) da beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento dell'attività;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) donazioni, lasciti testamentari.

Art. 14 – Esercizio finanziario e destinazione degli utili

L'Esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non possono essere, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Le riserve irripartibili sia durante l'esistenza dell'Associazione che all'atto dello scioglimento.

TITOLO VI°

Art. 15 – Regolamenti interni

Il funzionamento tecnico amministrativo e l'organigramma dell'Associazione deve essere disciplinato da un Regolamento interno che il Consiglio Direttivo deve adottare.

Art. 16 – Durata e gratuità delle Cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite, hanno durata triennale.

Art. 17 - Clausola compromissoria



Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra i Soci e l'Associazione, anche se promosse da Amministratori, liquidatori, ovvero nei lo confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n° 5/03 nominati con le modalità previste dal presente articolo salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Gli arbitri sono in numero di :


- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00).
Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre arbitri per le controversie. Gli arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente **dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede l'Associazione**. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina e nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del tribunale della Circostrizione ove ha sede l'Associazione. Gli arbitri decidono secondo diritto, fermo restando quanto disposto dall'Art. 36 del D. Legs. N° 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione del l'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, di D.Lgs. n° 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'Accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano al momento della costituzione le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi in ogni caso devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per se una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull' osservanza dei suoi obblighi nei confronti dell'Associazione o quando lasci presumere il venir meno nella sua leale collaborazione dell'attività associativa.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci e con la maggioranza di almeno i 2/3 dei soci. I soci assenti e dissenzienti possono entro i successivi 90 giorni esercitare il diritto di recesso.



Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n° 5.

Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 18 – Commissariamento

Nel caso di gravi e ripetute violazioni della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni l'Associazione è passibile di commissariamento da parte del Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie :

- a) per sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi sociali;
- b) per l'impossibilità di funzionamento o per la totale inattività dell'Assemblea, protratta almeno per due esercizi;
- c) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, o messa in liquidazione IL NOME, IL LOGO, IL PATRIMONIO che residua dopo l'esaurimento della liquidazione, SARANNO DEVOLUTI, secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea di liquidazione, obbligatoriamente ad altre Organizzazioni di volontariato che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto e comunque nel rispetto del quarto comma dell'art. 5 della legge n° 266/91. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata alla quale siano presenti almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

TITOLO VII°

Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie

I Raggruppamenti Provinciali già esistenti avranno tre mesi di tempo a far data dell'Approvazione del presente Statuto per uniformarsi al nuovo Statuto nazionale.

Nelle more che i Raggruppamenti provinciali adottino il proprio Statuto e/o conseguano l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato mantengono le funzioni di collegamento con il Nazionale.



Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge che regolano le Associazioni private ed a quelle che regolano le attività delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In ogni caso sono applicabili gli obblighi e i divieti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 , n° 460.

M. P. G. G.
prec. P. G. G.
Cristina Miriga
R. P. G. G.
Rob. M. G. G.
Di Dio Pasari
Di Bella G. G.
Ubaldo T. G. G.
Selvia G. G.
Gerardo C. G. G.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO UFFICIALE DI ENNA	REGTO IL 29 LUG. 2005	AL N. <u>1593</u> SERIE <u>3^a</u>
	ESATTE € <u>3,72</u> (EURO)	<u>tre/72</u>
	di cui per IPOTECA € _____	
	CATAS TO € _____	



IL DIRETTORE
 (D. S. S. *Antonio Spina*)
 IL CAPO TEAM
 REGISTRAZIONE ATTI
Perna Biagio